



PROVINCIA DI FROSINONE

Consulta delle Elette
Regolamento di Funzionamento

(Approvato con delib. di C. P. n. 25 del 28/08/2018)

Art. 1

Istituzione

1. Presso la Provincia di Frosinone è istituita, al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, la Consulta delle Elette ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, composta da tutte le consigliere comunali e provinciali del territorio.

Art. 2

Finalità

1 La Consulta delle Elette, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 6 dello Statuto provinciale, promuove e programma politiche rivolte al conseguimento dei principi di uguaglianza e di parità e individua nel riequilibrio della rappresentanza un utile strumento per l'attuazione delle politiche di genere.

2. La Consulta delle Elette di Frosinone è un organismo consultivo e di proposta della Assemblea dei Sindaci.

3. Esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando per un raccordo tra istituzioni e associazioni con particolare riguardo al territorio provinciale.

4. La Consulta formula proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Consulta può avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.

5. La Consulta fornisce, se richiesti, pareri agli organi della Provincia e dei Comuni per la promozione della parità di genere.

Art. 3

Sede

1. La Consulta delle Elette ha sede presso la Provincia di Frosinone, in P.zza Gramsci, n. 13, Frosinone. Le riunioni si svolgeranno nei locali di volta in volta disponibili.

Art. 4

Durata

1. La Consulta delle Elette resta in carica per il periodo coincidente con la durata in carica dell'Assemblea della Provincia. Le componenti della Consulta cessano l'incarico con lo scadere del mandato politico del Comune di appartenenza.

Art. 5

Funzionamento

1. La Consulta delle Elette è convocata dal Presidente della Consulta.

2. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è effettuata per iscritto con invio tramite posta elettronica.
3. Nel caso in cui le componenti non dispongano di un proprio indirizzo di posta elettronica verrà fatto ricorso alla corrispondenza con il Comune di appartenenza.
4. La Consulta si riunisce periodicamente e può operare attraverso tavoli tematici.
5. Per il suo funzionamento la Consulta delle Elette adotta un regolamento per la propria organizzazione interna e per i propri lavori.
6. Per le esigenze di organizzazione e funzionamento della Consulta, il Presidente della Provincia nomina una dipendente dell'Ente, in qualità di segretaria, che rediga i verbali delle riunioni e che si occupi dei rapporti burocratico-organizzativi.
7. La partecipazione delle componenti alle sedute della Consulta avviene senza oneri per la Provincia.
8. Per l'attuazione del presente regolamento non può essere previsto alcun onere a carico della Provincia, ad eccezione delle risorse umane del personale come individuato al comma 6 del presente.

Art. 7

Validità delle sedute

1. La Consulta decide sugli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni sono valide se sono rappresentati, in prima convocazione, la metà dei Comuni; in seconda convocazione, che può avvenire anche a mezz'ora dalla prima, la seduta è valida se sono rappresentati almeno un terzo dei Comuni. Le decisioni sono palesi.
2. La Consulta esprime propri orientamenti in seguito ad un aperto confronto interno e persegue unitarietà di posizioni. In caso contrario, le eventuali decisioni sono assunte dalla maggioranza semplice delle presenti alle singole sedute.

Art. 8

Composizione

1. La Consulta delle Elette è composta dalle Consigliere comunali e provinciali espressione del territorio della provincia.
2. Ai lavori della Consulta delle Elette partecipano, quali invitate permanenti e senza diritto di voto, la Consigliera di Parità provinciale, le delegate alle pari opportunità dei Comuni, della Regione, e le Parlamentari Elette nei collegi del territorio provinciale.

Art. 9

Presidente

1. La Consulta delle Elette è presieduta dal Presidente della Provincia o suo/a incaricato/a.
2. Il Presidente:
 - assume la rappresentanza formale della Consulta;
 - predispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre alla Consulta;
 - convoca e presiede la Consulta;
 - promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta;
 - trasmette una relazione annuale sull'attività svolta ai Comuni della Provincia e al Consiglio Provinciale.

Art. 10
Vicepresidente

1. Può essere nominato un vicepresidente tra le componenti della Consulta, che eserciti le funzioni eventualmente delegate dal Presidente e lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento.

Art. 11
Dimissioni dei componenti

1. Ciascun componente può recedere dalla Consulta mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente il quale informerà la Consulta stessa.

Art. 12
Audizioni di esperti

1. La Consulta delle Elette può invitare agli incontri rappresentanti di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonché esperte della condizione femminile mediante invito da parte del Presidente della Consulta, per acquisire elementi di conoscenza utili allo svolgimento della propria attività in modo proficuo ed efficace.

2. E' prevista inoltre la possibilità di organizzare audizioni di Soggetti esterni. I soggetti sopraindicati partecipano ai lavori della Consulta senza diritto di voto.

Art. 13
Collaborazione con altri organismi

1. La Consulta si prefigge di instaurare un rapporto di collaborazione con i diversi organismi che si occupano di parità e di tutela dei diritti delle donne a livello internazionale, nazionale, regionale e con la Consigliere di parità, attraverso uno scambio di informazioni circa le attività svolte e l'invio di buone prassi e iniziative che saranno attivate.

Art. 14
Trasparenza e accessibilità

1. Delle convocazioni delle sedute della Consulta verrà data comunicazione a tutti i Comuni del territorio.

2. Della costituzione e accessibilità della Consulta è data notizia attraverso una specifica sezione dedicata sul sito internet istituzionale della Provincia di Frosinone.

3. Sul sito sarà possibile consultare gli eventuali atti valutativi assunti, le proposte e le verifiche effettuate, nonché le audizioni attivate dalla Consulta.

4. Le/i cittadine/i potranno segnalare all'attenzione della Consulta elementi di loro interesse attraverso l'invio di una e-mail all'indirizzo _____ o contattando le singole componenti.

Art. 16
Pubblicità

1. La presente disciplina sarà portata a cura della Presidente all'attenzione delle componenti e alla conoscenza della Provincia e dei Sindaci e di tutte le strutture interessate per gli opportuni accorgimenti che consentano alle componenti il pieno svolgimento delle funzioni nell'ambito della consulta.

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le leggi, le normative ed i regolamenti vigenti.